

COMUNE
DI
PORTO VIRO

P.R.G.

APRILE 2004

**QUADRI DI RIPRISTINO
AMBIENTALE**

IL SINDACO
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA


ARCH. MARIETTO LAURENTI
ARCH. STEFANO GENNARI


QUADRO N° 1 - NORME SPECIFICHE

- 1) Per le zone umide-canneti esistenti sono consentiti tutti quegli interventi atti a migliorare la qualità del biotopo stesso. Sono vietati interventi di bonifica, movimenti di terra e scavi. Sono altresì vietati attività o interventi che possono provocare distruzione, danneggiamento o modificazione delle consistenze e dello stato dei luoghi. E' consentito l'utilizzo della canna palustre per fini agricoli per la realizzazione di strutture leggere secondo gli usi della tradizione locale, in misura tale da non alterare in modo sostanziale la struttura dei luoghi.
- 2) Nelle zone non destinate a coltivazione agricola sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche.
- 3) Sono consentite nuove recinzioni delle proprietà purché realizzate con siepi o filari di piante tipiche del paesaggio agrario del luogo oppure con materiali e forme della tradizione locale, secondo le indicazioni contenute negli allegati Sussidi operativi, e comunque senza zoccolatura fuori terra.
- 4) Le barriere frangivento devono essere realizzate mediante manufatti in legno e cannuccia palustre o mediante la messa a dimora di specie arboree-arbustive autoctone e/o naturalizzate, e comunque con altri materiali purché per periodi limitati in funzione del tipo di coltura, con esclusione di teli di fibra plastica e gommosa.
- 5) Sono consentiti per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli individuati come "edifici rurali e manufatti di valore ambientale" e come "ville padronali e palazzi", interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
- 6) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici esistenti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
- 7) Per gli edifici individuati come "edifici rurali e manufatti di valore ambientale" valgono le prescrizioni e vincoli previsti dall'articolo 24 delle Norme Tecniche del Piano di Area.
- 8) E' ammesso inoltre il cambio di destinazione d'uso per attività agrituristiche, con ampliamento secondo i parametri della legge regionale 5 marzo 1985, n.24 e prevedendo la sistemazione degli spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
- 9) Per l'edificio individuato come "ville padronali e palazzi" sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione, senza modificazioni alla sagoma, per solo adeguamento igienico sanitario.
- 10) E' ammesso inoltre il cambio di destinazione d'uso per attività di carattere sociale, culturale, turistico ricettivo, di ristorazione, ecc., purché nel rispetto delle tipologie architettoniche e costruttive esistenti.
- 11) In fregio alla viabilità principale e sull'unghia a campagna del fiume Po di Levante, previa autorizzazione delle autorità competenti, vanno sistemate idonee specie arboree e/o arbustive, anche come fattore di assorbimento delle emissioni inquinanti, secondo le

indicazioni contenute nei *Sussidi operativi* allegati al presente Piano; tutti gli interventi devono rispettare le distanze e le condizioni imposte dal T.U. 25 luglio 1904, n. 523.

- 12) Gli argini possono essere interessati da percorsi ciclopeditoni e/o equestri, purché nel rispetto delle disposizioni del T.U. 25 luglio 1904, n. 523.
- 13) In fregio agli appoderamenti e alle strade di accesso va favorita la messa a dimora di specie arbustive e arboree sia come arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio che per la difesa dal vento.






QUADRO N° 2 - NORME SPECIFICHE

- 1) Per le zone umide-canneti esistenti sono consentiti tutti quegli interventi atti a migliorare la qualità del biotopo stesso. Sono vietati interventi di bonifica, movimenti di terra e scavi. Sono altresì vietati attività o interventi che possono provocare distruzione, danneggiamento o modificazione delle consistenze e dello stato dei luoghi. E' consentito l'utilizzo della canna palustre per fini agricoli per la realizzazione di strutture leggere secondo gli usi della tradizione locale, in misura tale da non alterare in modo sostanziale la struttura dei luoghi.
- 2) Nelle zone non destinate a coltivazione agricola sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche.
- 3) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare le specie arboree ripariali eventualmente presenti nel territorio salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità; è consentito lo sfoltimento delle piante per migliorarne lo sviluppo e la crescita.
- 4) Sono consentite nuove recinzioni delle proprietà purché realizzate con siepi o filari di piante tipiche del paesaggio agrario del luogo oppure con materiali e forme della tradizione locale, secondo le indicazioni contenute negli allegati Sussidi operativi, e comunque senza zoccolatura fuori terra.
- 5) Le barriere frangivento devono essere realizzate mediante manufatti in legno e cannuccia palustre o mediante la messa a dimora di specie arboree-arbustive autoctone e/o naturalizzate, e comunque con altri materiali purché per periodi limitati in funzione del tipo di coltura, con esclusione di teli di fibra plastica e gommosa.
- 6) In fregio alla viabilità principale e sull'unghia a campagna del fiume Po di Levante, previa autorizzazione delle autorità competenti, vanno sistemate idonee specie arboree e/o arbustive, anche come fattore di assorbimento delle emissioni inquinanti, secondo le indicazioni contenute nei Sussidi operativi allegati al presente Piano; tutti gli interventi devono rispettare le distanze e le condizioni imposte dal T.U. 25 luglio 1904, n. 523.
- 7) Lungo il lato a campagna della Via Stradonazzi va realizzata, con doppio filare alberato, una quinta arborea per mitigare l'impatto visivo del cantiere navale e della prevista area produttiva fino alla località Ca' Cappello.
- 8) Gli argini possono essere interessati da percorsi ciclopedonali e/o equituristici, purché nel rispetto delle disposizioni del T.U. 25 luglio 1904, n. 523.
- 9) In fregio agli appoderamenti e alle strade di accesso va favorita la messa a dimora di specie arbustive e arboree sia come arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio che per la difesa dal vento.
- 10) In fregio alla viabilità principale e nell'area di svincolo interclusa da questo, vanno sistemate idonee specie arboree e/o arbustive, anche come fattore di assorbimento delle emissioni inquinanti, secondo le indicazioni contenute nei Sussidi operativi allegati. A ridosso della struttura del cavalcavia è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti località o attrezzature di carattere turistico, che dovranno uniformarsi, per tipologia e/o materiali, a quanto previsto nei Sussidi operativi allegati. E' prevista la tinteggiatura, con colori anche diversi, purché cromaticamente bene accostati, di tutta la parte strutturale a vista del ponte stradale (trave e pilastri), compresi i parapetti metallici. Sono ammessi i lavori di manutenzione

ordinaria, straordinaria, ristrutturazione e tutti quegli interventi di modifica e adeguamento funzionali alla sicurezza della struttura e della circolazione dei veicoli.


- 11) Per il gruppo di fabbricati esistenti, compresa l'area di pertinenza, a ridosso dell'argine del Po di Levante, attualmente adibiti ad attività artigianale con abitazione, valgono le norme e le disposizioni contenute nella Scheda urbanistica rP01 allegata al presente Piano.
- 12) Per il piccolo edificio adibito a bar - punto di ristoro, compresi gli annessi e l'area di pertinenza, sito in fregio al fiume Po di Levante e alla scarpata del ponte della SS 309 Romea, valgono le norme e le disposizioni contenute nella Scheda urbanistica rT01 allegata al presente Piano.
- 13) Nell'area in fregio alla Romea, individuata in cartografia come "area di sosta attrezzata", va predisposto un progetto unitario che preveda la piantumazione di specie arboree e/o arbustive autoctone, la sistemazione degli spazi compresi tra la strada statale 309 e lo scolo Botta vecchio, la valorizzazione della zona umida esistente, la predisposizione di spazi di sosta per autoveicoli, il recupero con l'eventuale ampliamento dell'edificio esistente come previsto nella Scheda urbanistica rT02 allegata, la creazione di un percorso vita che utilizzi la viabilità minore ordinaria e le arginature esistenti, anche al fine di valorizzare il paesaggio agrario circostante.
- 14) Per l'edificio posto a est dello svincolo sulla strada provinciale per Porto Levante, compresi gli annessi e l'area di pertinenza, valgono le norme e le disposizioni contenute nella Scheda urbanistica rT03 allegata al presente Piano.



QUADRO N° 3 - NORME SPECIFICHE

- 1) Nelle zone non destinate a coltivazione agricola sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche.
- 2) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare le specie arboree ripariali eventualmente presenti nel territorio salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità; è consentito lo sfoltoimento delle piante per migliorarne lo sviluppo e la crescita.
- 3) Sono consentite nuove recinzioni delle proprietà purché realizzate con siepi o filari di piante tipiche del paesaggio agrario del luogo oppure con materiali e forme della tradizione locale, secondo le indicazioni contenute negli allegati Sussidi operativi, e comunque senza zoccolatura fuori terra.
- 4) Le barriere frangivento devono essere realizzate mediante manufatti in legno e cannuccia palustre o mediante la messa a dimora di specie arboree-arbustive autoctone e/o naturalizzate, e comunque con altri materiali purché per periodi limitati in funzione del tipo di coltura, con esclusione di teli di fibra plastica e gommosa.
- 5) Sono consentiti per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli individuati come "edifici rurali e manufatti di valore ambientale", interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
- 6) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici esistenti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
- 7) Per gli edifici individuati come "edifici rurali e manufatti di valore ambientale" valgono le prescrizioni e vincoli previsti dall'articolo 24 delle Norme Tecniche del Piano di Area. E' ammesso inoltre il cambio di destinazione d'uso per attività agrituristiche, con ampliamento secondo i parametri della legge regionale 5 marzo 1985, n.24 e prevedendo la sistemazione degli spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
- 8) In fregio alla viabilità vanno sistemate idonee specie arboree e/o arbustive, anche come fattore di assorbimento delle emissioni inquinanti, secondo le indicazioni contenute nei Sussidi operativi allegati al presente Piano.
- 9) In fregio agli appoderamenti e alle strade di accesso va favorita la messa a dimora di specie arbustive e arboree sia come arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio che per la difesa dal vento.
- 10) Nelle aree classificate come zone residenziali, gli interventi edilizi, sul patrimonio esistente o di nuova edificazione, devono recuperare e reinterpretare le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive locali, nonché prevedere opportuna sistemazione degli spazi circostanti con pavimentazioni e piantumazioni di specie arboree e arbustive tipiche del paesaggio agrario.
- 11) L'area di Ca' Cappello individuata come centro storico è soggetta a Piano Particolareggiato.

- 12) Per l'edificio ex scuola materna, compresi gli eventuali annessi e l'area di pertinenza, valgono le norme e le disposizioni contenute nella scheda rS01 allegata.
- 13) Per l'edificio ex scuola elementare, compresi gli eventuali annessi e l'area di pertinenza, valgono le norme e le disposizioni contenute nella scheda rS02 allegata.



QUADRO N° 4 - NORME SPECIFICHE

- 1) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
- 2) Per le zone umide-canneti esistenti sono consentiti tutti quegli interventi atti a migliorare la qualità del biotopo stesso. Sono vietati interventi di bonifica, movimento di terra e scavi. Sono altresì vietati attività o interventi che possono provocare distruzione e danneggiamento o modificazione delle consistenze e dello stato dei luoghi. E' consentito l'utilizzo della canna palustre per fini agricoli e per la realizzazione di strutture leggere secondo gli usi della tradizione locale, in misura tale da non alterare in modo sostanziale la struttura dei luoghi.
- 3) Nelle zone non destinate a coltivazione agricola sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche.
- 4) Fatte salve le esigenze relative alle opere idrauliche di cui al T.U. 25 Luglio 1904, n. 523, è fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare le specie arboree ripariali sull'asta del Collettore Padano Polesano, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità; è consentito lo sfoltimento delle piante per migliorarne lo sviluppo e la crescita.
- 5) Sono consentite nuove recinzioni delle proprietà purché realizzate con siepi o filari di piante tipiche del paesaggio agrario del luogo oppure con materiali e forme della tradizione locale, come riportato nei Sussidi Operativi e, comunque, senza zoccolatura fuori terra.
- 6) Le barriere frangivento devono eventualmente essere realizzate mediante manufatti in legno e cannuccia palustre o mediante la messa a dimora di specie arboree-arbustive autoctone e/o naturalizzate, e comunque con altri materiali purché per periodi limitati in funzione del tipo di coltura, con esclusione di teli di fibra plastica e gommosa.
- 7) In fregio alla viabilità principale e sull'unghia a campagna del fiume Po di Venezia e del Collettore Padano Polesano, previa autorizzazione delle autorità competenti, vanno sistemate specie arboree e/o arbustive, secondo le indicazioni contenute nei Sussidi Operativi allegati. Tutti gli interventi devono rispettare le distanze e le condizioni imposte dal T.U. 25 Luglio 1904, n. 523:
- 8) Gli argini possono essere interessati da percorsi ciclopedonali e/o equituristici, purché nel rispetto delle disposizioni del T.U. 25 Luglio 1904, n. 523.
- 9) In fregio agli appoderamenti e alle strade di accesso va favorita la messa a dimora di specie arbustive e arboree sia come arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio sia per la difesa dal vento.
- 10) Lungo i lati della Via Pioppa va completato l'equipaggiamento arboreo e/o arbustivo presente lungo tutto il tracciato stradale.
- 11) Nella fascia di terreno compresa tra l'argine destro del Collettore Padano Polesano e lo scolo che corre parallelo a questo, per il tratto che parte dalla località Bacino-Pioppa fino ad arrivare all'abitato di Taglio di Donada, deve essere realizzata una quinta arborea-arbustiva con sistemazione a verde.
- 12) Per l'edificio adibito a bar-ristorante denominato "Al Bacino" valgono le norme contenute nella scheda n. 19 della Legge Regionale 11/87.

- 13) Per il complesso destinato a birreria e pizzeria denominato "Re Sargon" valgono le norme contenute nella Scheda Urbanistica pT02 allegata alle Norme Tecniche di Attuazione.
- 14) In fregio alla viabilità principale è vietato il deposito di materiali per la lavorazione artigianale-industriale e, comunque, di tutti quei materiali che costituiscono elementi detrattori della qualità ambientale. In particolare le aree esistenti utilizzate a questo scopo devono essere equipaggiate con idonea dotazione arborea e da una congrua fascia piantumata lungo il perimetro della stessa.

